

N. 01771/2014REG.PROV.COLL.
N. 06186/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6186 del 2012, proposto da:
GR Impianti s.r.l., in proprio e quale mandataria in ATI con A-Team
s.r.l. ed il Consorzio Fire Tec, rappresentata e difesa dagli avvocati
Valerio Onesti e Adriano Casellato, con domicilio eletto presso il
primo difensore in Roma, corso Trieste, 155;

contro

Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti di

Cpl Concordia Soc.Coop., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avvocati Amerigo Penta e Pierluigi Piselli,

con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma,
via G. Mercalli, 13;

Citis Soc.Coop r.l., Generale Impianti e Costruzioni s.r.l., non
costituiti in questo grado;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE:
SEZIONE II n. 1283/2012, resa tra le parti, concernente
aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio di manutenzione
presidi e impianti anticendio degli edifici dell'Università degli studi di
Siena

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Università degli Studi di
Siena e di Cpl Concordia Soc.Coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il
consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti
l'avvocato Pafundi, per delega dell'avvocato Casellato, l'avvocato
Vagnucci, per delega dell'avvocato Piselli, e l'avvocato dello Stato
Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- G.R. Impianti s.r.l., in proprio e quale mandataria del

raggruppamento temporaneo d'impresе costituito con A-Team s.r.l. e con il Consorzio Fire-Tec, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana 6 luglio 2012 n. 1283 che ha respinto, previa riunione, i ricorsi dell'odierna appellante avverso i decreti del Rettore dell'Università degli studi di Siena (meglio descritti nell'epigrafe della impugnata sentenza) recanti l'annullamento in autotutela delle aggiudicazioni, in favore del predetto raggruppamento d'impresе, degli appalti relativi al servizio di manutenzione integrata per il complesso edilizio denominato Polo scientifico universitario san Miniato nonché del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio degli edifici della stessa università.

L'appellante torna a reiterare in questo grado i motivi di censura già dedotti senza positivo esito dinanzi al giudice di primo grado, incentrati sulla asserita irrilevanza ai fini della partecipazione alle gare d'appalto suddette, dell'omessa indicazione, nella documentazione allegata a corredo dell'offerta di gara, di una sentenza penale di condanna per omicidio colposo (adottata a seguito di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) risultata a carico dell'amministratore unico e direttore tecnico della ditta A-Team s.r.l.

La società appellante assume che detto precedente penale, in quanto in concreto non incidente negativamente sui requisiti di moralità professionale del soggetto, non sarebbe ostativo al mantenimento dell'affidamento dei servizi oggetto d'appalto al raggruppamento

d'impresе risultato aggiudicatario, anche in considerazione delle previsioni normative a tal proposito previste dalla *lex specialis* di gara.

Conclude l'appellante per l'accoglimento, con l'appello, del ricorso di primo grado e per l'annullamento, in riforma della impugnata sentenza, degli atti in primo grado impugnati, con il conseguente ripristino dell'efficacia delle disposte aggiudicazioni.

Si è costituita l'appellata università per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

Si è altresì costituita la società Cpl Concordia Soc.Coop, chiamata dall'Università a subentrare nel rapporto contrattuale facente capo all'originaria aggiudicataria, per chiedere il rigetto dell'appello.

Le parti hanno prodotto memorie in vista dell'udienza di discussione. All'udienza pubblica del 18 marzo 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L'appello è infondato e va respinto.

3.- La questione da dirimere attiene alla legittimità degli atti di autotutela con i quali l'Università degli studi di Siena ha disposto l'annullamento delle aggiudicazione degli appalti per cui è causa dopo aver accertato (a mezzo dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziario) che, nelle dichiarazioni allegate in sede di offerta dal raggruppamento d'impresе oggi appellante, era stata omessa l'indicazione di una condanna penale a carico di un amministratore di una delle società in raggruppamento temporaneo che avevano poi ottenuto l'affidamento dei servizi.

Il Tar, nella impugnata sentenza, ha ritenuto che la omessa indicazione della condanna penale poteva integrare motivazione sufficiente del disposto annullamento delle aggiudicazioni dato che quella omissione aveva impedito alla Commissione di gara di valutare l'esistenza del reato per stabilire se esso fosse o meno ostativo, ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della partecipazione alla gara.

L'appellante assume al contrario che né dalla lettera del bando, né da quella del disciplinare di gara avrebbe potuto desumersi una interpretazione della *lex specialis* secondo cui ogni condanna penale, anche se non incidente sulla moralità professionale, avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione, di tal che la pur riconosciuta omissione nella dichiarazione non avrebbe potuto rappresentare giusta causa di annullamento dell'aggiudicazione. In particolare, poichè nella fattispecie non ricorrerebbe una ipotesi di condanna ostativa in ragione del titolo del reato contestato, la pur generica dichiarazione resa in sede di gara dall'odierna appellante circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), peraltro conforme al modello B1 inserito negli allegati della documentazione predisposta dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a comprovare il requisito di moralità. In ogni caso, l'appellante deduce che l'esclusione dalla gara (*rectius*, il ritiro dell'aggiudicazione) avrebbe dovuto al più conseguire all'accertamento in concreto della negativa incidenza sulla moralità

professionale del precedente penale da cui risultava attinto il soggetto munito di poteri di amministrazione, senza che potesse *ex se* rilevare il dato formale della omissione della dichiarazione, peraltro indotta dai modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante

4.- Ritiene il Collegio che la censura d'appello non meriti condivisione.

4.1- La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano nel caso in esame ragioni per discostarsi, è orientata nel senso di ritenere che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte rappresenti di per sé un valore da perseguire, dato che consente - in osservanza al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione - la celere decisione, da parte dell'organo tecnico investito dalla stazione appaltante dei compiti di valutazione delle offerte, in ordine all'ammissione alla gara dei candidati.

Conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.

In altri termini, la disciplina procedimentale degli appalti è modulata in modo tale da consentire alla stazione appaltante di poter fare affidamento su dichiarazioni dei concorrenti idonee a far assumere tempestivamente le necessarie determinazioni in ordine

all'ammissione degli stessi alla gara ovvero alla loro esclusione (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 giugno 2013 n. 3214; III, 16 marzo 2012, n. 1471). In materia di appalti pubblici, non sussiste alcuna violazione del dovere di soccorso (artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici) - da intendersi quale potere-dovere della stazione appaltante di richiedere integrazioni e chiarimenti al concorrente in merito a quanto dichiarato sul possesso dei requisiti richiesti - allorché risulti accertato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il concorrente non aveva presentato la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti partecipativi ovvero a consentire alla stazione appaltante la verifica della ricorrenza di tali requisiti.

4.2- Ciò premesso in termini generali, va osservato che nella specie è incontestato che nella documentazione di corredo dell'offerta dell'odierno raggruppamento appellante sia mancata, nella documentazione relativa all'offerta del raggruppamento d'impresa appellante, l'indicazione del pregiudizio penale da cui risultava gravato l'amministratore unico di A- Team s.r.l.

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, tale omissione, conseguente alla violazione del precetto del *clare loqui* direttamente discendente dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, ha impedito alla commissione di gara di valutare, nell'alveo del procedimento selettivo delle offerte, la gravità del titolo di reato per il quale la condanna è stata pronunciata nonché la sua incidenza

sulla moralità professionale.

Il che è sufficiente a giustificare il ritiro dell'aggiudicazione da parte dell'università, a prescindere degli esiti che quella valutazione avrebbe comportato ove la dichiarazione del concorrente fosse stata completa in ogni suo elemento; detta valutazione, d'altra parte, non potrebbe farsi *ex post* né dall'amministrazione aggiudicatrice che venga a scoprire l'infedeltà della dichiarazione su un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere portato all'esame dell'organo valutativo tecnico nell'alveo del procedimento selettivo né, a fortiori, in questa sede giudiziale ..

È, dunque, legittima la decisione della stazione appaltante che, a fronte di una siffatta situazione, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione sul presupposto che, in sede di gara, il concorrente non avesse reso dichiarazioni veritiere in ordine al possesso dei requisiti partecipativi di ordine generale.

Da ultimo, non appare condivisibile l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stata la modulistica predisposta dalla stazione appaltante ad aver ingenerato l'errore nella dichiarazione da parte del concorrente, posto che l'onere relativo alla completezza delle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte, riguardo ad elementi che solo la stazione appaltante è chiamata a valutare in sede di gara per verificare la ricorrenza dei requisiti partecipativi, discende direttamente dalla legge (in particolare, dal combinato disposto del citato art. 38, comma 1, lett. c) e dall'art. 46 del Codice dei contratti) e non

ammette deroghe o disapplicazioni in relazione a singole procedure di gara, quale che sia la formulazione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante.

D'altra parte la singola amministrazione che indice una gara d'appalto, così come non può introdurre nuove ipotesi di esclusione dei concorrenti (art. 46, comma 1 bis, Codice dei contratti), allo stesso modo non può elidere o neutralizzare quelle che discendono *ex lege* dalla piana applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, non potrebbe giovare alle ragioni dell'odierna parte appellante la teoria del cosiddetto "falso innocuo" dato che il falso può ritenersi innocuo solo nelle ipotesi, qui per quanto detto non ricorrenti, in cui lo stesso non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati nell'ambito del procedimento selettivo.

5.- In definitiva, l'appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 6186.12), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite (Università degli studi di Siena e Cpl Concordia

Soc.Coop), delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna parte in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre iva e cpa se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)